



Rep 593

24 GIU. 2026

**CONTRATTO**

\*\*\*\*\*

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 co 1 lett a) D.lgs 36/2023 s.m.i, dei lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umidità della Case di Comunità di Badia Polesine**

**A209-03 CDC DI BADIA POLESINE**

CUP B98I21002130006; - CIG BB4198299F

Con la presente scrittura privata, i signori:

**ING. MICHELE FERRIN**, nato a PORDENONE il 26.03.1965, CF FRRMHL65C26G888Q il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, delegato con Deliberazione n. 415 del 29.03.2023, domiciliato per la carica presso la sede dell'**Azienda ULSS 5 POLESANA** C.F. e P. IVA 01013470297 Viale tre martiri, 89 Rovigo (in seguito denominata anche "**Beneficiario**", "**Amministrazione**" o "**Stazione appaltante**");

E

**Dott. Antonio Antonacci** nato a Termoli il 29.01.1975 C.F. NTNNTN75A29L113I il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante della società **Antonacci Termoidraulica S.r.l.** C.F./Partita IVA 03044170714 con sede legale in Foggia (FG) via San Severo Km 2, aggiudicatario della procedura di gara SINTEL ID: 217492470 (in seguito indicato come l'**Appaltatore**)

**PREMESSO**

- a) con determinazione dirigenziale n. 358 del 20.04.2026, l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha aggiudicato alla società Antonacci Termoidraulica S.r.l. (P. Iva/C.f. 03044170714) per l'importo di complessivi **euro 58.866,33 Iva esclusa** i lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umidità della Casa della Comunità di Badia Polesine (RO);
- b) con medesima determinazione l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha nominato il responsabile unico del progetto l'Ing Michele Ferrin per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- c) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente lavoro nel rispettivo Quadro economico di aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- d) il Responsabile Unico Del Progetto ha effettuato apposita procedura di gara per mezzo della Piattaforma SINTEL (ID: 217492470) in data 07.04.2026, per l'affidamento dei lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umidità della Casa della Comunità di Badia Polesine (RO);

e) l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Azienda ULSS n. 5 Polesana, così come caricate in procedura di gara;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti con l'Operatore Economico, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

#### **2. OGGETTO**

Il Beneficiario Azienda ULSS n.5 Polesana affida all'Appaltatore **Antonacci Termoidraulica S.r.l.**, che accetta senza riserva alcuna, i lavori di ripristino delle murature interne ed il trattamento per il taglio umidità della Case di Comunità di Badia Polesine da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, e tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, nei documenti di gara e nei documenti progettuali.

#### **3. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei lavori i documenti di cui alla procedura di gara SINTEL (ID: 217492470) , i documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché i rapporti finali di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, il Capitolato speciale d'appalto specifico dei progetti di entrambe le commesse, e le cauzioni e le polizze assicurative fornite dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel CSA o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

#### **4. AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il contratto è stipulato interamente "a corpo".

Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto, con applicato lo sconto unico offerto dall'Appaltatore in sede di offerta pari allo 0,52%, e accettato dall'Appaltatore, è pari a complessivi **Euro 58.866,33** di cui 2.300,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 17.748,60 per costi della manodopera in base al CCNL Edilizia (CNEL F012) ed Iva esclusa;

Il Corrispettivo, fisso e invariabile, si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale e realizzativa, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali; il corrispettivo per la progettazione esecutiva assorbe quindi eventuali variazioni economiche delle categorie di lavoro che compongono il progetto, derivanti da modifiche richieste dalle autorità e/o conseguenti a modifiche necessarie per la validazione del progetto.

I prezzi unitari offerti, sono invece vincolanti per la definizione, valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.

## **5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione del SAL finale, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento di quanto previsto nel presente articolo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D. Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D. Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto dal codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti.

a) Fuori dai casi previsti dall'art 119 co 11 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 119 comma 11 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai



subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dal Codice, il Beneficiario tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto dal Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 per eventuali subappalti.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati all'Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

1. BANCO BPM SPA IT77X0503415703000000000657
2. BPER IT83U0538715704000043139356
3. BPER IT70T0538715700000047517425

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Sig. ANTONIO ANTONACCI nato a TERMOLI il 29/01/1975, residente a FOGGIA VIA MARIO NATOLA 23D, C.F. NTNNTN75A29L113I, operante in qualità di Legale Rappresentante

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

## **6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI**

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma precedente.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

## **7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI**

La durata del presente Contratto, fatti salvi imprevisti, decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori sino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del Direttore Lavori

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo della consegna dei lavori non superi la metà del termine contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

## **8. PENALI**

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, si applicherà quanto segue, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Beneficiario potrà applicare una sanzione giornaliera pari all'1,5 per mille del corrispettivo contrattuale;

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal CSA.

## **9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura, fatto salvo quanto disciplinato in materia di subappalto per i servizi di progettazione.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

## **10. CESSIONE DEL CREDITO**

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente.

## **11. REFERENTI**

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

ing. Michele Ferrin

c/o Azienda ULSS n. 5 Polesana – UOC servizi tecnici e patrimoniali

tel. 0425.394950

email [michele.ferrin@aulss5.veneto.it](mailto:michele.ferrin@aulss5.veneto.it)

pec [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

Dott. Antonio Antonacci

pec [antonaccitmsrl@pec.it](mailto:antonaccitmsrl@pec.it)

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa DNSH.

## **12. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **13. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI**

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

### **14. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **15. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il recesso è esercitabile previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 122 del Codice dei Contratti e dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Beneficiario si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi elencate dall'art 122 co 1 D.lgs 36/2023.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Beneficiario potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi della vigente normativa.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

## **16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

## **17. ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITA' E MISURE ANTICORRUZIONE**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella

misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
- di obbligarsi a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Azienda Ulss 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 24.01.2018 a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

## 18. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del

gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

#### **19. DIVIETO DI SUBAPPALTO**

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

#### **20. CAUZIONI E GARANZIE.**

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 53 co 4 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € 2.943,32 mediante garanzia fideiussoria n. 2276873 del 24/04/2026, rilasciata da REVO Insurance S.p.A.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. OX00081744 emessa dalla società REVO Insurance S.p.A. prevista dall'art. 117 co 10 D.lgs 36/2023, corredata dalla relativa quietanza di pagamento

#### **21. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS n.5 Polesana, viale Tre martiri, 89 Rovigo – Codice Fiscale 01013470297- Codice univoco di riferimento (UF2FOY). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **22. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto.

In caso di nuove assunzioni, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati degli stessi per iscritto all'Azienda ULSS 5 Polesana al fine di poter verificare il rispetto delle percentuali minime richiesta dalla normativa

**23. SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per le spese di pubblicazione e post informazione e per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

**24. FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rovigo.

\*\*\*

Il presente atto, composto da n. 12 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente e dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

AULSS n.5 POLESANA

Ing. Michele Ferrin

24.06.2026

Antonacci Termoidraulica S.r.l.

Dott. Antonio Antonacci

23.06.2026

**Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: 5,10,13,16,17,18.**

PER ACCETTAZIONE:

Antonacci Termoidraulica S.r.l.

Dott. Antonio Antonacci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*